La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo

di Leonardo Lenti*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L'accompagnamento in montagna, l'affidamento e la colpa - 3. Le diverse categorie di accompagnamento volontario non professionale - 4. Il titolo della responsabilità - 5. L'alpinismo, lo scialpinismo e la responsabilità per attività pericolosa - 6. I diversi tipi di affidamento - 7. Il nesso di causalità

1. Premessa

La materia della responsabilità civile per gli incidenti alpinistici e scialpinistici è poco studiata dalla dottrina giuridica civilistica, anche perché ha dato adito negli anni a un contenzioso in sede civile straordinariamente limitato rispetto al numero degli incidenti verificatisi¹, a differenza tanto del corrispondente contenzioso in sede penale (ove il pubblico ministero è per lo più tenuto a esercitare l'azione), non ampio ma assai meno raro, quanto del contenzioso in sede civile riguardante gli incidenti avvenuti sulle piste di sci e sugli impianti di risalita, quest'ultimo invece assai ampio².

Questo dato suggerisce una riflessione preliminare: esprime anzitutto, a mio parere, un'accettazione profondamente sentita, da parte degli alpinisti e degli sciatori alpinisti, del fatto che queste attività comportano rischi mai del tutto eliminabili. Inoltre, e soprattutto, manifesta

^{*} Professore ordinario di Diritto privato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino; già istruttore della Scuola di alpinismo e di scialpinismo G. Ribaldone delle sezioni del CAI delle Valli di Lanzo.

¹ Cfr. anzitutto per la completezza, l'approfondimento e la capacità di cogliere i problemi che effettivamente si pongono nella pratica, grazie anche all'esperienza alpinistica e scialpinistica degli autori, V. Torti, *La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*, CAI, Milano, 1994; R. Chabod, *Responsabilità negli infortuni alpinistici*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, 372 segg. (è appena il caso di ricordare che Renato Chabod è stato uno dei grandi dell'alpinismo italiano degli anni '30 e '40 del secolo scorso).

Cfr. inoltre, in ordine cronologico, R. Chabod, *Il contratto di guida*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, 270 segg.; Ant. Rossi, *In tema di responsabilità civile e penale nascente dall'attività alpinistica*, in *Arch. resp. civ.*, 1963, 89 segg.; A. Gambaro, *In tema di responsabilità della guida alpina*, in *Resp. civ. prev.*, 1978, 460 segg.; J. e P. Mazeaud, *Montagne et responsabilité*, in *La montagne et alpinisme*, 1980, 253 segg. (Pierre Mazeaud, oltre che uno dei componenti della celebre famiglia di giuristi Mazeaud, è stato uno dei più bravi e noti alpinisti francesi degli anni '50 e '60 del secolo scorso); V. Barosio, *Responsabilità civili e penali del capo-cordata*, in *Lo scarpone*, 1982, n. 7, 9; C. Carreri, *Responsabilità civile e penale dell'istruttore nelle scuole del C.A.I. (Club alpino italiano)*, in *Giur. mer.*, 1999, 154 segg.; B. Tassone, *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno resp.*, 2002, 1179 segg.

² Cfr., da ultimo e per tutti, l'ampia rassegna di legislazione e di giurisprudenza di molti paesi europei curata da U. Izzo e G. Pascuzzi, *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Giappichelli, 2006. Segnalo inoltre la meritoria collana *Montagna, rischio e responsabilità*, edita dalla Fondazione Courmayeur, i cui volumi - purtroppo non adeguatamente distribuiti e quindi poco noti - sono di grande interesse per questa materia: segnalo in particolare per l'Italia i nn. 3 (1994), 7 (2001), 10 (2004); per gli altri paesi i nn. 8 (Francia, 2002), 9 (Spagna, 2003), 13 (Svizzera, 2006).

un atteggiamento psicologico caratteristico, molto diffuso fra le persone che vanno in montagna: i loro comportamenti sono governati da spirito di solidarietà reciproca e da senso di responsabilità per le proprie azioni, anzitutto sul piano etico, forgiato nell'esperienza. A mio modo di vedere è proprio qui, nell'educazione alla solidarietà e a essere responsabili per sé, e magari anche per altri, che si trova uno dei principali valori etici di questa attività, che non si lascua collocare entro le comuni definizioni di *sport* o di *attività ludica*. Ne consegue il diffuso convincimento che ogni antigiuridicità debba trovare soluzione, ed eventualmente anche sanzione, soltanto sul piano sociale e morale, ma non su quello giuridico. In sintesi finale: più si è fra *alpinisti* in senso proprio (con gli sci o meno), più ridotta è la propensione alle controversie legali mosse dagli uni contro gli altri.

Di qui una domanda, alla quale non so dare una risposta sicura, ma che pone in evidenza un problema non piccolo: l'assicurazione per la responsabilità civile, che ogni scuola di alpinismo e di scialpinismo del CAI deve stipulare, introduce nel rapporto di solidarietà descritto sopra un elemento nuovo ed eticamente estraneo, diverso quanto a principi e a valori, tale da avere un effetto perturbatore. Più precisamente, l'assicurazione costituisce uno stimolo al contenzioso: lo crea in casi nei quali è assai probabile che altrimenti non vi sarebbe. Sono infatti convinto che il danneggiato - quello stesso danneggiato che in nome della solidarietà non penserebbe mai di agire in giudizio contro la persona che l'ha accompagnato in montagna, anche se la ritenesse responsabile per i danni da lui subiti - sia invece interessato ad agire in giudizio, senza porsi dilemmi di carattere etico, quando sa che obbligato a pagare effettivamente il risarcimento non sarà l'accompagnatore o la struttura del CAI alla quale quest'ultimo appartiene, ma una compagnia assicuratrice.

Questo scritto è articolato come segue: dapprima definisco che cosa si intenda per accompagnamento, quali ne siano i diversi tipi e quale conseguenza fondamentale ne derivi, vale a dire l'affidamento dell'accompagnato. Successivamente analizzo i vari tipi di affidamento e il loro oggetto, con particolare attenzione ai diversi modi e gradi con i quali viene offerta all'accompagnato la garanzia di sicurezza ch'egli cerca proprio nell'accompagnamento; infine esamino le diverse circostanze nelle quali potrebbe verificarsi un incidente produttivo di danni risarcibili, cercando di definire quali siano i gradi di diligenza, di prudenza e di perizia che si possono esigere, sia da chi organizza l'accompagnamento, sia da chi lo compie materialmente, nonchè quale sia il nesso di causalità che unisce il comportamento di uno o più di questi soggetti con il danno che ne deriva all'accompagnato.

2. L'accompagnamento in montagna, l'affidamento e la colpa

Accompagnatore è chi accetta di unirsi ad altre persone per compiere o per portare a termine una gita³, assumendosi, anche tacitamente, la responsabilità di offrire loro

³ Con il termine generico di *gita* mi riferisco ogni escursione o ascensione in montagna, qualunque ne sia la difficoltà, su qualsiasi tipo di terreno, con o senza sci; mi riferisco inoltre anche alla cosiddetta arrampicata sportiva, svolta su falesie facilmente accessibili o su strutture artificiali.

collaborazione e protezione in misura proporzionale alla differenza di capacità e di esperienza fra l'accompagnatore e gli accompagnati; assumendosi anche, correlativamente e necessariamente, un potere direttivo, al quale corrisponde una soggezione degli accompagnati⁴. Ne risulta per questi ultimi, almeno nelle intenzioni, una diminuzione del rischio effettivo o quanto meno del rischio soggettivamente percepito; in molti casi ne risulta anche la possibilità di fare una gita che altrimenti non sarebbero tecnicamente in grado di fare⁵.

Non è invece *accompagnatore* ai fini dell'attribuzione della responsabilità corrispondente - salvo diverso ed esplicito accordo fra le parti, fondato su una significativa differenza fra le capacità tecniche, il grado di allenamento e i livelli di esperienza dell'uno e dell'altro - il semplice compagno di cordata o di gita⁶: qui l'affidamento consiste soltanto nell'ordinario aiuto reciproco, che permette di diminuire consistentemente i pericoli, proprio solo per il fatto di essere in compagnia invece che da soli, tanto più se legati in cordata⁷. In ogni caso non si ha un rapporto di accompagnamento se la differenza fra le capacità dei due o più compagni di gita è scarsa e la capacità complessiva del più debole è comunque ben sufficiente per affrontare le difficoltà e i pericoli della gita in condizioni di ragionevole sicurezza.

Conseguenza fondamentale dell'accompagnamento è quella di generare un affidamento degli accompagnati, al quale corrisponde un dovere di protezione dell'accompagnatore. Il livello dell'affidamento e del correlativo dovere di protezione è soggetto a una serie di variabili, attinenti a diversi fattori⁸:

- ? l'eventuale corrispettivo dell'accompagnamento: il livello di affidamento è diverso secondo se è retribuito (attività professionale) o gratuito (spirito associativo, amicizia personale, cortesia); in questo scritto mi limito a trattare dell'accompagnamento gratuito;
- ? qualificazione dell'accompagnatore: il livello di affidamento è diverso secondo se la capacità dell'accompagnatore è certificata da un organo istituzionale a ciò preposto (com'è per le guide e per gli istruttori nazionali del CAI) o se non lo è; se è certificata, in quale modo lo è e da chi;
- ? il livello di affidamento è diverso secondo secondo il grado di difficoltà, di impegno fisico e di rischio della gita, parametrato alle capacità degli accompagnati;
- ? il livello di affidamento è diverso secondo l'ampiezza del divario fra la capacità complessiva dell'accompagnatore (tecnica alpinistica e scialpinistica, esperienza, resistenza alla fatica, capacità di mantenersi lucido nelle difficoltà, capacità di porre in essere tecniche di soccorso) e quella degli accompagnati;

⁷ A questa conclusione giunge App. Torino, 5 gennaio 1983, in *Riv. dir. sport.*, 1984, 336, con nota di M. CHEVALLARD.

⁴ Cfr. V. Torti, *op. cit.*, 25 segg.; cfr. inoltre Trib. Trento, 6 dicembre 1949, in *Riv. dir. sport.*, 1950, 119, con nota di R. Rossi.

⁵ Quest'ultimo vantaggio per l'accompagnato è molto evidente e frequente nell'arrampicata su roccia, mentre è più raro nello scialpinismo, ove lo si può rilevare in misura significativa quasi soltanto in quello d'alta quota.

⁶ Cfr. V. TORTI, op. cit., 19 segg.

⁸ Cfr. le esemplificazioni casistiche, ragionevole fotografia della realtà, di V. TORTI, *op. cit.*, 43 seg.

? il livello di affidamento è diverso secondo se gli accompagnati sarebbero o meno idonei a compiere quella gita senza accompagnamento e ad affrontarne i rischi in condizioni di ragionevole sicurezza.

Il problema cruciale della responsabilità dell'accompagnatore si trova proprio nell'affidamento: la responsabilità di chi accompagna e il rigore nella valutazione della sua colpa sono diversi secondo i casi e sono strettamente dipendenti sia dalla natura del rapporto che lega le parti, sia dal grado di affidamento creato. Affidamento e colpa sono dunque legati fra loro: in linea di prima approssimazione, tanto maggiori sono il legittimo affidamento dell'accompagnato e il corrispettivo dovere di protezione dell'accompagnatore, tanto minore è il grado di gravità della colpa dell'accompagnatore necessario affinché sorga il suo obbligo risarcitorio.

3. Le diverse categorie di accompagnamento volontario non professionale

a) Scuole di alpinismo e di scialpinismo

L'accompagnamento può essere realizzato nel corso di gite aventi istituzionalmente lo scopo di *istruire*: mi riferisco a quelle realizzate nell'ambito dei corsi di alpinismo, di scialpinismo e di arrampicata in falesia o su strutture artificiali, organizzati dalle *scuole di alpinismo e di scialpinismo del CAI*. L'attività di queste scuole è espressamente ammessa dalla legge con due articoli gemelli: l'art. 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 sulla professione di guida alpina, a proposito delle scuole di alpinismo, e l'art. 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81, sulla professione di maestro di sci, a proposito delle scuole di scialpinismo. L'attività è disciplinata dai regolamenti del CAI stesso e non costituisce esercizio abusivo delle professioni (protette) di guida alpina e di maestro di sci⁹, purché sia svolta *a titolo gratuito*: il secondo comma dei due articoli gemelli citati vieta infatti espressamente ogni retribuzione.

La gratuità merita una precisazione. Ciò che dev'essere gratuito, quindi mosso unicamente da *spirito associativo*, è l'attività degli istruttori, consistente nell'accompagnare gli allievi e nell'impartire l'insegnamento. L'iscrizione ai corsi, com'è noto, può invece essere onerosa, e normalmente lo è: l'allievo paga infatti una quota di iscrizione per frequentare il corso. Questa è intesa soltanto a coprirne le spese, quali quelle per alcuni materiali tecnici, come le corde, per l'assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile, per le eventuali spese vive per le gite, per i materiali informativi sul programma di attività diffusi ai potenziali interessati, per i materiali illustrativi e didattici forniti agli allievi iscritti ai corsi.

b) Gite sezionali

L'accompagnamento può essere realizzato nel corso di gite organizzate da sezioni del CAI, nell'ambito di un programma dotato di ufficialità, che le indichi appunto come *attività sezionali*. Questa indicazione è essenziale: se manca, la gita resta estranea all'attività istituzionale della sezione. Per esempio, non sono gite sezionali quelle delle quali si dà notizia

4

 $^{^9}$ Si tratta di un'ovvietà, ma viste le polemiche recentemente riavviate dall'AGAI, mi sembra sia il caso di ribadirla anche in questa sede.

sul bollettino sezionale, ma con l'espressa indicazione che si tratta di un'iniziativa privata di singoli associati, delle quali il bollettino si limita a dar notizia. Anche l'accompagnamento nelle gite sezionali dev'essere gratuito, altrimenti costituisce esercizio abusivo della professione di guida o di maestro di sci: non vi è infatti alcuna particolare esenzione legislativa atta a giustificarlo.

c) Accompagnamento per amicizia o per cortesia

L'accompagnamento può aver luogo anche nell'ambito di un rapporto non istituzionale fra singole persone: può costituire l'oggetto di un accordo stretto privatamente dagli interessati, per *amicizia* o per *cortesia*, senza alcun elemento riconducibile a fattori istituzionali. Anche questo tipo di accompagnamento dev'essere gratuito, altrimenti costituisce esercizio abusivo della professione di guida o di maestro di sci.

4. Il titolo della responsabilità

Per districarsi fra i diversi casi di accompagnamento distinti sopra, la disciplina del trasporto offre utili indicazioni di principio. Pure condividendo la migliore dottrina, che esclude l'applicabilità di tale disciplina ai rapporti in esame¹⁰, mi sembra però che si possano trarre utili indicazioni di principio dalla distinzione fra il trasporto gratuito, rapporto contrattuale, e il trasporto di cortesia, rapporto non contrattuale, fonte soltanto di un'eventuale responsabilità aquiliana. Pur se in quest'ultimo è spesso ravvisabile un valore patrimoniale della prestazione, indicato dal valore ch'essa avrebbe sul mercato, mancano però altri indispensabili indici di negozialità, sicché è pacificamente considerato come un rapporto non contrattuale: manca, o non appare sufficientemente netta e certa, la volontà di obbligarsi in senso giuridico, dando vita a un vero e proprio rapporto obbligatorio; manca il corrispettivo; manca un interesse patrimoniale da parte del vettore a eseguire il trasporto, seppur gratuito, come manca anche un impegno in tal senso, magari preso con altri.

Se si conduce un'analoga ricerca di *indici di negozialità* rispetto ai diversi casi di accompagnamento distinti sopra, se ne deve trarre la conclusione che vi sono differenti titoli di responsabilità.

a) Scuole di alpinismo e di scialpinismo

In questo caso vi sono tre diversi rapporti:

- quello fra la scuola e l'allievo: è un rapporto fondato su un *contratto* a titolo oneroso;
- quello fra la scuola e l'istruttore: è un rapporto fondato sullo spirito *associativo*, che costituisce la ragione decisiva che muove l'istruttore a svolgere la sua attività;
- quello fra l'istruttore e l'allievo: è un rapporto di *cortesia*, estraneo all'ambito contrattuale.

Nel rapporto fra la scuola e l'allievo sono presenti indici di negozialità ampiamente sufficienti a riconoscergli natura contrattuale: l'intenzione della scuola di obbligarsi a fornire

¹⁰ Cfr. A. GAMBARO, op. cit., 461.

l'istruzione all'allievo e l'onerosità per l'allievo nei confronti della scuola. La scuola ha inoltre un evidente e rilevante interesse non patrimoniale proprio: quello a funzionare, a insegnare, trattandosi di una tipica attività associativa istituzionale del CAI, com'è anche implicitamente riconosciuto nel c. 1° degli articoli gemelli citati (art. 20 legge 6/1989 e art. 21 legge 81/1991). Escludo abbia invece un interesse patrimoniale, poiché le quote d'iscrizione riescono al più a pagare le spese del corso, senza offrire alla scuola alcun vantaggio patrimoniale ulteriore. Analizzando la causa del contratto, emerge come il corrispettivo versato dall'allievo non sia da solo sufficiente a giustificare causalmente la controprestazione della scuola, a differenza di quello versato dal cliente alla guida o al maestro di sci: dev'essere integrato da un ulteriore elemento di carattere soggettivo, che definirei "spirito associativo", vale a dire l'intenzione della scuola di realizzare una delle finalità istituzionali del CAI, nella cui struttura è inserita.

Si può dunque concludere che vi è una responsabilità di tipo *contrattuale* della scuola, con tutto quanto ne deriva soprattutto riguardo all'*affidamento* dell'allievo, garantire il quale è un obbligo contrattuale della scuola, e all'*onere della prova* sulla colpa: tale onere grava sull'accompagnatore, che deve dimostrare di aver eseguito la sua prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia dovute, vale a dire di non essere incorso in una colpa. Più precisamente, occorre distinguere due aspetti della prestazione dovuta dalla scuola, quello di garantire l'insegnamento e il raggiungimento della meta della gita e quello di garantirne la sicurezza che si può ragionevolmente pretendere: il secondo, l'unico che qui interessa, va inquadrato nella categoria delle obbligazioni di risultato, nelle quali il debitore è chiamato a rispondere se è in colpa, con la conseguente piena applicazione del principio sull'onere probatorio stabilito dall'art. 1218 c.c.

La posizione degli istruttori non è certo quella di dipendenti, sicché non vi è spazio per applicare l'art. 2049. È semmai piuttosto quella di terzi, incaricati di eseguire la prestazione di accompagnamento e insegnamento da parte del debitore della stessa, cioè della scuola: gli istruttori hanno dunque la figura di ausiliari del debitore nell'adempimento e quest'ultimo risponde oggettivamente delle loro azioni (art. 1228)¹¹.

Gli istruttori rispondono comunque in proprio dei danni ingiusti che arrecano con il loro comportamento alla persona dell'allievo, a titolo di responsabilità *extracontrattuale*, come chiunque in ogni circostanza¹².

In questi casi, dunque, vi può essere un cumulo di responsabilità: quella contrattuale della scuola e quella extracontrattuale del singolo istruttore o del consiglio degli istruttori o del direttore della scuola, secondo l'articolazione che proporrò successivamente.

jur., 1997, 92.

¹¹ Cfr. B. TASSONE, Sport estremi, cit., 1187 seg.

¹² Conforme alla configurazione proposta nel testo dei diversi titoli di responsabilità della scuola e dell'istruttore è un precedente nella giurisprudenza francese riguardante un caso simile, cioè un gravissimo incidente occorso a un minorenne in una scuola di arrampicata su falesia: Cass., 6 marzo 1996, in *Dalloz*,

b) Gite sezionali

In questo caso mi sembra che non possa essere riconosciuta l'esistenza di un rapporto contrattuale, dal momento che l'unico indice di negozialità presente è l'interesse di carattere non patrimoniale della sezione del CAI a svolgere un importante aspetto della propria attività associativa istituzionale. La sola specie di responsabilità ipotizzabile in questo caso mi sembra sia quindi quella *extracontrattuale*, a carico delle persone che svolgono il compito di organizzare la gita, di ammettervi i partecipanti e di guidarla sul terreno, secondo l'articolazione che proporrò in seguito.

c) Accompagnamento per amicizia o per cortesia

Anche in questo caso, e a ben maggiore ragione che nel caso precedente, non vi è alcun rapporto contrattuale: i principi di carattere generale sui quali è fondata l'elaborazione concettuale riguardante il trasporto di cortesia lo mettono in evidenza in modo inequivocabile. Pure qui, dunque, l'unica responsabilità ipotizzabile è quella *extracontrattuale*, commisurata al grado di affidamento richiesto e garantito, secondo le precisazioni che darò in seguito.

5. L'alpinismo, lo scialpinismo e la responsabilità per attività pericolosa

Problema assai discusso, spesso fonte di fraintendimenti, è quello se l'alpinismo e lo scialpinismo possano essere qualificati come *attività pericolosa*, al fine di applicare fra le persone che li praticano la normativa dettata dal codice civile per tali attività (art. 2050).

Anzitutto si impone un'osservazione generale: il fatto stesso di svolgere una certa attività coscientemente e volontariamente implica l'accettazione di un qualche grado di rischio, e precisamente del rischio tipico che comporta quell'attività.

Ciò riguarda ovviamente anche la montagna. L'attività alpinistica e scialpinistica comporta un grado di rischio superiore a quello che caratterizza la vita cosiddetta normale; o almeno questo è quanto normalmente si crede. Tale rischio non è suscettibile di essere eliminato in modo completo: l'alpinista e lo scialpinista, per il solo fatto di andar per montagne, lo accettano, seppure in misura variabile; si tratta di una conseguenza tanto inevitabile quanto inequivocabile delle loro azioni¹³. La constatazione che l'alpinismo e lo scialpinismo comportino dei pericoli, variabili secondo i luoghi frequentati, le modalità e i tempi di frequentazione, può anche permettere di attribuire loro la qualifica di attività pericolosa, ma solo secondo il linguaggio e il modo di percepirli più *comune* nella società, soprattutto fra i molti che non ne hanno una conoscenza effettiva. Tuttavia ciò non implica affatto che siano qualificabili come attività pericolose anche sul piano strettamente *giuridico*, secondo il linguaggio tecnico del diritto, e più precisamente come attività alle quali si possano sempre applicare le norme sulla responsabilità civile per attività pericolosa (art. 2050), al fine di disciplinare le conseguenze degli incidenti che si verificano nella loro pratica.

¹³ Cfr., con chiarezza, R. Chabod, Responsabilità degli incidenti alpinistici, cit., 373 segg.

D'altra parte è anche ovvio come la suddetta accettazione del rischio non permetta di per sé di escludere, in linea di principio, ogni responsabilità dell'alpinista e dello scialpinista per i loro comportamenti colposi, dai quali derivino danni ad altri alpinisti o scialpinisti, motivando con il fatto che anche i danneggiati hanno accettato il rischio naturalmente connesso con l'attività praticata: la comune accettazione del rischio non può mai comportare un'area di totale irresponsabilità, come emerge con chiarezza dall'ormai ampia elaborazione in materia di danno che i praticanti di uno sport producono l'uno all'altro¹⁴.

A sostegno dell'inapplicabilità della norma sulla responsabilità civile per attività pericolosa ai danni che i praticanti dell'alpinismo e dello scialpinismo si producono reciprocamente possono essere portati un argomento di carattere teleologico e uno di carattere testuale¹⁵.

Quello teleologico mi sembra di maggior peso, di per sé decisivo. La ragione di fondo della previsione di cui all'art. 2050 c.c. consiste nell'aggravare la responsabilità di chi, con la propria attività, introduce nella società un maggiore rischio, imponendolo almeno potenzialmente a tutti i consociati, cioè a persone che altrimenti gli resterebbero del tutto estranee e che non ne traggono alcuna diretta utilità. Questo aggravamento, com'è noto, è realizzato configurandola come una responsabilità oggettiva, con un'esimente piuttosto limitata (aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno) e con un'inversione dell'onere della prova sull'esimente stessa. L'aggravamento della responsabilità di cui all'art. 2050, rispetto al parametro generale di cui all'art. 2043, è ragionevole proprio in quanto è fondato su un'evidente differenza di posizione fra chi esercita l'attività pericolosa per proprio vantaggio, o anche solo per proprio gusto, e chi la subisce, senza poter influire sul modo in cui è esercitata: esso serve a riconoscere a quest'ultimo una protezione più intensa. Nel caso dell'alpinismo e dello scialpinismo siamo in presenza di un consenso pieno, libero e consapevole di tutti i partecipanti allo svolgimento dell'attività, sicché non esiste una differenza di posizione fra danneggiante e danneggiato: pertanto applicare l'art. 2050 all'attività alpinistica, nelle relazioni reciproche fra i compagni di gita, è ingiustificato sul piano teleologico, quand'anche vi fosse fra loro un rapporto di accompagnamento.

Anche l'argomento testuale mi sembra comunque fondato. Il tenore letterale dell'art. 2050 c.c. indica con chiarezza dove si annida la *pericolosità* dell'attività, che la norma intende colpire: un'attività è *pericolosa* «per sua natura» o per la «natura dei mezzi adoperati». L'alpinismo e lo scialpinismo non sono certamente pericolosi per la natura dei mezzi adoperati: nessuno può giudicare pericoloso in sé e per sé un paio di sci, una piccozza o una corda. Più discutibile è l'altro aspetto. Tuttavia, a voler considerare alpinismo e lo scialpinismo come attività pericolose per la loro natura, si va incontro a una pressoché certa impossibilità di delimitare i confini delle

¹⁴ L'elaborazione sul rischio sportivo può essere applicata all'alpinismo e allo scialpinismo con alcune attenzioni, poiché qui non si è in presenza di un combattimento, come nel pugilato, o nel rischio fisiologico di uno scontro fisico fra i partecipanti, come nell'automobilismo o nel calcio: nell'alpinismo e nello scialpinismo «entra in giuoco un nuovo fattore, la montagna, e la lotta si svolge unicamente fra essa e l'uomo che tende a superarla»: così R. Chabod, *Responsabilità*, cit., 374; cfr. inoltre J. e P. Mazeaud, *op. cit.*, 254. Sul rischio sportivo in generale cfr., di recente e per tutti, G. Visintini, *Trattato breve della responsabilità civile*, Cedam, Padova, 2005, 624 sgg.

¹⁵ In generale sul punto cfr., per tutti, P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, in *Trattato Sacco di diritto civile*, Utet, Torino, 1998, 1016 sgg.

attività qualificabili come pericolose per la loro natura: è fin troppo ovvio osservare che attraversare a piedi una strada molto trafficata è piuttosto pericoloso, ma che nessuno penserebbe mai di qualificare tale azione come attività pericolosa, al fine di applicare l'art. 2050 a chi, attraversandola, producesse un danno ad altri. La pericolosità dell'alpinismo e dello scialpinismo nascono dalla qualità dei comportamenti degli esseri umani che li praticano, sicché devono essere ricondotti unicamente alla regola generale di responsabilità extracontrattuale, dettata dall'art. 2043¹⁶.

Vi è ancora un'ultima osservazione da fare, del tutto empirica: applicare la norma sull'attività pericolosa ai rapporti di accompagnamento in montagna porterebbe ad attribuire al danneggiante una responsabilità oggettiva, salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno: una conseguenza a mio modo di vedere eccessivamente rigorosa, poco rispettosa della peculiarità psicologica e sociale della relazione fra le due o più persone che compiono una gita insieme. Al tempo stesso, però, è di immediata percezione come vi siano casi di accompagnamento nei quali non appare equo, in considerazione del tipo di rapporto in base al quale le due persone vanno in montagna insieme, attribuire all'accompagnato danneggiato l'onere di provare la colpa dell'accompagnatore danneggiante: sono proprio i casi in cui vi è un rapporto contrattuale, come detto sopra, sicché il ricorso alla regola della responsabilità per l'inadempimento (art. 1218 c.c.) riesce a dare fondamento giuridico razionale a una soluzione intuitivamente equa¹⁷.

Quanto fin qui detto in tema di responsabilità per attività pericolosa riguarda i rapporti fra coloro i quali praticano l'alpinismo o lo scialpinismo nel momento in cui accade l'incidente produttivo del danno. Si potrebbe sostenere che sia diverso il caso in cui fosse danneggiata una persona che non li sta praticando, ma che ciononostante si è trovata esposta ai rischi generati da chi li pratica: in questo caso non si potrebbe infatti invocare l'argomento teleologico esposto sopra, sicché contro l'applicazione dell'art. 2050 vi sarebbe soltanto l'argomento testuale indicato sopra.

Questi casi non sono realistici per lo scialpinismo né per l'alpinismo veri e propri, poiché non mi sembra ipotizzabile una contiguità spaziale sufficiente, tale da rendere materialmente possibile la produzione del danno¹⁸. Potrebbero invece essere realistici per lo *sci fuori pista* in prossimità delle piste: chi scia in pista potrebbe essere travolto da una valanga provocata dall'imprudenza di uno sciatore fuori pista. Potrebbero essere realistici forse anche per l'*arrampicata in una palestra artificiale*: chi si trova sotto i muri attrezzati per l'arrampicata come semplice spettatore potrebbe essere colpito un arrampicatore in caduta, o da oggetti

¹⁶

¹⁶ Concorde V. Torti, *op. cit.*, 130 segg., alla cui ampia trattazione rinvio; cfr. inoltre M. Flick, *Il punto sulla legislazione, la giurisprudenza e la dottrina, 1994-2004*, Fondazione Courmayeur, 2004, 108 seg. Cfr. però in senso opposto, in modo apodittico e non argomentato: con riferimento a un allievo principiante, Trib. Milano 21 novembre 2002, in *Giur. milanese*, 2003, 80; con riferimento a un allievo di un corso guide (dunque un alpinista già assai esperto), Trib. Verbania, 17 febbraio 1994, *Riv. dir. sport.*, 1999, 545.

¹⁷ Sull'inutilità, in molti casi, del riferimento alla responsabilità per attività pericolosa, cfr. App. Torino, 19 dicembre 1997, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 545 (che ha riformato Trib. Verbania, 17 febbraio 1994, cit.).

¹⁸ Pertanto giustamente la scarta V. TORTI, *op. cit.*, 131 seg.

sfuggitigli di mano. Potrebbero al limite essere realistici anche per l'arrampicata in falesia, ai piedi della quale si trovi un'area attrezzata per giochi o per merende, una strada o un posteggio: chi vi si trova potrebbe essere colpito da una scarica di sassi mossi da arrampicatori in azione su quella parete, oppure da materiale d'arrampicata, come dadi, moschettoni, chiodi, sfuggito loro di mano. Comunque sia, la questione del danno prodotto nell'attività alpinistica e scialpinistica a chi non sta esercitando la stessa attività fuoriesce totalmente dal tema della responsabilità degli accompagnatori, oggetto di questo scritto.

Pure in tali casi ritengo comunque ragionevole escludere l'applicabilità della norma sulla responsabilità per attività pericolosa a carico dello sciatore fuori pista o della cordata che arrampica: anche la loro responsabilità mi sembra rientri nella figura generale di cui all'art. 2043. Resta a ogni modo chiara la corresponsabilità del gestore della pista, nel caso dello sci fuori pista; o del gestore della struttura di arrampicata artificiale, qualora la caduta, produttiva del danno, sia dovuta al distacco di un ancoraggio fissato al muro.

6. I diversi tipi di affidamento

Occorre riprendere la distinzione tracciata in precedenza, nel § 2, fra accompagnamento nelle scuole di alpinismo e di scialpinismo, accompagnamento nelle gite sezionali del CAI e accompagnamento per amicizia o cortesia: il grado di affidamento creato nell'accompagnato dalla partecipazione dell'accompagnatore alla gita dev'essere infatti valutato secondo la ragione giustificatrice dell'impegno di accompagnare e il contesto in cui questo viene assunto. La responsabilità dell'accompagnatore è strutturata a scala, in quanto dalle differenti circostanze deriva naturalmente un diverso grado di affidamento.

a) Nel caso di accompagnamento nelle scuole di alpinismo e di scialpinismo, l'affidamento generato per l'allievo dall'iscrizione alla scuola e dalla partecipazione alla sua attività è ben di più che una presunzione: è un connotato fondamentale e ineliminabile del rapporto giuridico fra la scuola e l'allievo, al quale corrisponde un preciso *obbligo contrattuale di protezione*, oltre che di istruzione, che grava sulla scuola e che viene concretamente eseguito da ciascun istruttore, come ausiliario del debitore nell'adempimento¹⁹.

Ne consegue che in questo caso si crea un affidamento molto ampio, che fa percepire all'accompagnato una garanzia di sicurezza fortemente maggiore di ogni altro qui in esame²⁰, data anzitutto la finalità didattica, ma data poi anche l'istituzione il cui nome è posto in questione, il CAI, e la ben nota e incontestata importanza sociale ch'esso riveste. In particolare, la responsabilità per la scelta della gita e del momento in cui farla in relazione alle capacità degli allievi, nonché la responsabilità per la loro ammissione stessa alla gita, va valutata con maggior rigore che nei casi esaminati sotto, poiché l'accompagnatore istruttore è istituzionalmente

¹⁹ V. TORTI, *op. cit.*, 48 segg., lo qualifica come affidamento presunto.

²⁰ Come già sottolineato sopra, non prendo qui in considerazione l'affidamento che si genera nel rapporto professionale fra il cliente e la guida o il maestro di sci.

tenuto a conoscere i suoi allievi e le loro capacità e a saper vedere oltre un eventuale curriculum falso o esagerato, come meglio approfondirò in seguito.

b) Nel caso di accompagnamento nelle gite sezionali del CAI, l'affidamento generato dalla partecipazione alla gita sociale dev'essere considerato *presunto*, proprio perché si tratta di un'attività tipicamente associazionistica, legata a un ente, il CAI, che ha lo scopo fondamentale di avvicinare alla montagna e di favorirne una frequentazione consapevole e sicura²¹. Chi si iscrive a una gita sezionale intende con ciò fruire dell'esperienza e delle capacità tecniche del CAI e dunque delle persone che, facendone parte, la organizzano e la guidano, con il risultato di poterla compiere con maggiore sicurezza; in qualche caso addirittura di poterla compiere, qualora non ne fosse in grado senza l'apporto di organizzativo della sezione.

Anche in questo caso si crea dunque un affidamento ampio, data l'istituzione il cui nome è posto in questione e lo spirito associativo che la sostanzia, seppur meno ampio che nel caso precedente, mancando la finalità didattica.

La prova contraria, volta a escludere nel caso di specie l'affidamento, resta naturalmente ammissibile. In linea di principio mi sembra che non si giustifichi alcun affidamento a favore di chi *non ne ha bisogno*, avendo capacità da ogni punto di vista sufficienti per compiere la gita; in altre parole, di chi non ricava alcuna maggiore sicurezza dal fatto di compiere la gita all'interno dell'organizzazione dell'attività sezionale.

c) Nel caso di accompagnamento per amicizia o per cortesia, ove manca ogni elemento riconducibile a fattori istituzionali, *non vi è alcuna presunzione*: l'affidamento può nascere soltanto se vi è un vero e proprio *accordo* fra l'accompagnatore e l'accompagnato, con il quale il primo garantisca al secondo aiuto e protezione, assumendosi contestualmente un potere direttivo²²; com'è ovvio, di un simile accordo dev'essere data la prova da parte dell'accompagnato danneggiato.

In questo caso, se un affidamento vi è, comunque è minore che nei casi precedenti, essendo fondato solo un'aspettativa individuale, senza alcun legame con aspettative di carattere associazionistico o di carattere sociale generale, né con riferimento ad attività istituzionali di utilità sociale di enti, pubblici o privati.

La valutazione della colpa dell'accompagnatore è strettamente dipendente dal tipo e dal grado di affidamento creato nell'accompagnato. In linea di principio, come già detto sopra, al § 2, tanto più alti sono l'affidamento dell'accompagnato e il corrispettivo dovere di protezione dell'accompagnatore, tanto minore è la gravità della colpa di quest'ultimo necessaria affinché sorga il suo obbligo risarcitorio.

7. Il nesso di causalità

In caso di incidente durante una gita, occorre chiedersi se esso sia ascrivibile a un errore (negligenza, imprudenza, imperizia) compiuto nel corso della gita stessa dall'accompagnatore,

_

²¹ Concorde V. Torti, op. loc. ult. cit.

²² Concorde V. TORTI, op. loc. ult. cit.

dall'accompagnato o da un terzo (facente parte dello stesso gruppo o no), oppure se sia dovuto a un errore nella scelta della meta della gita o del suo esatto itinerario, oppure nella scelta della giornata, in relazione alle condizioni meteorologiche e del manto nevoso, o dell'orario, oppure ancora se sia dovuto a un errore nella valutazione delle capacità complessive degli accompagnati (di tecnica, di resistenza fisica, di velocità, di padronanza dei propri nervi in caso di difficoltà).

La prima ipotesi da considerare è quella dell'errore nell'organizzazione, cioè nella *scelta* di svolgere la gita, *dove, quando* e *con chi*; la seconda è quella dell'errore nell'esecuzione, cioè compiuto *durante* lo svolgimento della gita.

a) L'organizzazione della gita

Nella fase di *scelta e decisione* della gita, in linea di prima approssimazione le valutazioni principali da fare riguardano i seguenti aspetti, strettamente legati fra loro:

- ? il rapporto, guardato oggettivamente, fra la difficoltà e i rischi naturalmente insiti nella gita (considerati ovviamente nel concreto delle condizioni effettive della montagna, del tempo atmosferico della giornata scelta e dell'orario deciso), da un lato, e le capacità complessive (tecniche, fisiche, psico-emotive) dell'accompagnato, dall'altro lato: tanto più la gita è prossima ai suoi limiti, tanto più l'accompagnatore è gravato di responsabilità;
- ? il medesimo rapporto, guardato però dal punto di vista soggettivo dell'accompagnato: tanto minore è la disponibilità soggettiva, manifestata da quest'ultimo in modo esplicito, ad affrontare difficoltà e rischi, tanto maggiore è l'affidamento fatto sul ruolo dell'accompagnatore;
- ? il livello di capacità tecniche, di esperienza, di "forza", come si dice in gergo alpinistico, dell'accompagnato e dell'accompagnatore e la differenza che intercorre fra essi: tanto maggiore è tale differenza, tanto più essenziale per l'accompagnato appare la presenza al suo fianco dell'accompagnatore e per conseguenza tanto più importante, e quindi gravato di responsabilità, è il ruolo di quest'ultimo;
- ? il rapporto fra le difficoltà e i rischi insiti nella gita e le capacità dell'accompagnatore; a questo proposito ha certamente rilievo, come fattore che giustifica un grado di affidamento più alto, l'esistenza o meno di una specifica qualifica istituzionale dell'accompagnatore, come per esempio quella di istruttore nazionale di alpinismo o di scialpinismo del CAI.

Dal collegamento fra questi aspetti emergono alcune regole, espressione di un elementare buon senso derivante dall'esperienza, quindi ovvie per chiunque - come chi scrive - abbia una buona pratica di montagna e di accompagnamento. Tali regole sono le seguenti:

- ? tanto più la gita presenta difficoltà e pericoli prossimi ai limiti di capacità dell'accompagnato, tanto maggiore dev'essere la capacità dell'accompagnatore e quindi la differenza di capacità fra i due soggetti della vicenda; in questi casi, infatti, è relativamente più facile che l'accompagnato venga a trovarsi in difficoltà o in pericolo, dai quali sarebbe compito dell'accompagnatore farlo uscire;
- ? tanto più la gita presenta difficoltà o pericoli prossimi ai limiti di capacità dell'accompagnatore, tanto maggiore sarebbe opportuno fosse la capacità dell'accompagnato e quindi tanto minore dovrebbe essere la differenza di capacità fra i due soggetti della vicenda: in

questi casi, infatti, mancano o scarseggiano nell'accompagnatore quelle capacità in più rispetto all'accompagnato, che sarebbero necessarie per aiutarlo a superare le difficoltà e a uscire dai pericoli.

In caso di accompagnamento istituzionale (scuole del CAI, gite sezionali), la responsabilità per la scelta della gita (e del suo giorno e orario) ricade sulla direzione della scuola e sugli organi direttivi della sezione che la organizzano. Altrettanto si dica per la decisione di ammettere i partecipanti alla gita stessa: ammetterli implica inequivocabilmente una valutazione positiva della loro idoneità a compierla. È infatti agli organi direttivi della scuola che spetta il potere di scegliere la gita e le persone da accompagnare, per qualità e per numero; è a loro che spetta il diritto e dovere di rifiutarsi di compiere una gita troppo difficile o troppo pericolosa in relazione alle capacità e al numero degli accompagnati, o alle condizioni obiettive della montagna o del tempo atmosferico; come è a loro che spetta il diritto e dovere di imporre agli accompagnati, all'inizio della gita o nel suo corso, la rinuncia o il ritorno anticipato a causa del tempo, o delle condizioni della montagna, o delle condizioni psichiche o fisiche dei partecipanti.

Anche in caso di accompagnamento non istituzionale, ma per amicizia o per cortesia, mi sembra ragionevole che la responsabilità per la scelta gravi sull'accompagnatore, quand'anche la proposta della gita e delle sue modalità provenisse dall'accompagnato: è sufficiente ad attribuirgliela il sol fatto ch'egli accetti di farla, forte della capacità e dell'esperienza che l'accompagnato presuppone in lui e nelle quali ripone fiducia.

Esamino ora più analiticamente i diversi aspetti. Riguardo a quello *oggettivo*, chi si assume la responsabilità dell'accompagnamento è tenuto a sapere dove si va, qual è l'esatto itinerario, quali sono le sue difficoltà e i suoi pericoli, sia costanti sia specifici del momento, anche in relazione alle condizioni meteorologiche e all'orario: pericolo di valanghe e di frane, esistenza di roccette affioranti, esistenza di placche a vento, condizioni insicure dell'innevamento e in generale dei pendii, condizioni della neve che la rendono sciabile con speciale difficoltà o pericolo, per esempio neve crostata in cui si sprofonda, o fortemente ghiacciata, o alta e molto marcia. Egli è anche tenuto a sapere se vi siano ordini dell'autorità e a ottemperarli, come per esempio un'ordinanza del sindaco che vieti di passare in determinati luoghi per motivi di pericolo oggettivo.

Riguardo all'aspetto *soggettivo*, chi si assume la responsabilità dell'accompagnamento è tenuto a conoscere, riguardo agli accompagnati, ciò che conta ai fini della gita: le loro capacità tecniche, la loro preparazione psicologica, la loro capacità di resistenza alla fatica e il loro modo di reagire alle difficoltà e ai pericoli imprevisti. Egli deve saper valutare correttamente tutto ciò, e rifiutarsi quindi di accompagnare persone non idonee alla gita. Con riferimento alla sua conoscenza delle capacità dell'accompagnato, opera il principio dell'affidamento di buona fede: l'accompagnatore non risponde se l'accompagnato ha fornito informazioni non corrispondenti al vero, come per esempio se ha vantato capacità non possedute o ha dichiarato un curriculum di attività e di esperienze falso, o anche solo condito di esagerazioni deformanti.

Da tutto ciò consegue che chi si assume la responsabilità dell'accompagnamento risponde per i danni derivanti da incidenti dovuti a eventi naturali - quali per esempio le valanghe, le placche a vento, le frane - se e nella misura in cui erano ragionevolmente prevedibili, a causa delle condizioni della montagna e tenendo conto di ogni altro elemento utile, come le previsioni meteorologiche, le previsioni sulle condizioni della neve, l'orario della gita, gli eventuali ordini dell'autorità pubblica. Risponde inoltre per i danni derivanti da incidenti dovuti all'inadeguatezza delle capacità degli accompagnati rispetto alla gita scelta, come per esempio a causa della ripidezza del pendio o delle condizioni del manto nevoso²³.

La sua colpa (per imprudenza, imperizia, negligenza) dev'essere valutata con rigore tanto maggiore, quanto maggiore è l'affidamento creato, come già più volte ripetuto. Tutto ciò purché, ovviamente, l'incidente dal quale deriva il danno risulti causato *proprio* dai fattori indicati sopra e non siano nel frattempo intervenuti altri fattori, tali da interrompere il nesso di causalità, quale per esempio la totale incapacità dell'accompagnato di controllare il proprio comportamento e di tenerlo entro i limiti della ragionevolezza, a causa di un eccesso imprevedibile di paura o di stanchezza.

b) Lo svolgimento della gita

Per quanto riguarda la fase dello *svolgimento* della gita, l'accompagnatore è responsabile qualora l'incidente, produttivo del danno, sia dovuto a un errore tecnico da lui compiuto durante la gita, che gli sia ascrivibile a titolo di colpa.

Al fine di valutare la diligenza, la prudenza e la perizia dell'accompagnatore, indicazioni assai utili sono fornite dalle raccolte di regole tecniche periodicamente codificate in ambito CAI, mediante la pubblicazione di manuali destinati soprattutto a essere usati nelle scuole di alpinismo e di scialpinismo: essi mi sembra abbiano non soltanto la funzione di istruire gli allievi, ma anche quella di costituire *parametri* per valutare la responsabilità degli istruttori. Non solo, ma essendo trattazioni di carattere generale su che cosa si debba intendere per conduzione prudente e tecnicamente corretta di una gita, anche al di fuori di un'attività con connotati didattici, costituiscono parametri di riferimento per qualsiasi attività di accompagnamento, anche per quella motivata da amicizia o da cortesia.

Come già accennato sopra, nel § 4, ricordo che ai differenti titoli di responsabilità corrispondono diverse regole sull'onere della prova in tema di colpa: qualora vi sia un rapporto contrattuale, com'è il caso dell'accompagnamento nelle scuole, grava sull'accompagnatore dimostrare di aver tenuto un comportamento corrispondente a quanto dovuto (ricordando che quella di garantire la sicurezza è un'obbligazione di risultato, della quale si risponde per colpa); qualora non vi sia alcun rapporto contrattuale, com'è il caso degli altri due tipi di accompagnamento, grava sull'accompagnato dimostrare la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia dell'accompagnatore.

²³ Conformi J. e P. MAZEAUD, *Montagne et responsabilité*, cit., 257.

La responsabilità dell'accompagnatore è esclusa qualora l'incidente sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, oppure qualora il nesso di causalità fra il suo comportamento e l'incidente produttivo del danno sia *interrotto* da un comportamento dello stesso accompagnato danneggiato o di un altro accompagnato o di un terzo estraneo al gruppo o cordata. Inoltre può accadere che, per effetto dei loro comportamenti, un accompagnato o un terzo siano responsabili in concorso con l'accompagnatore (art. 1227). Le raccolte di regole tecniche cui ho accennato sopra possono costituire un parametro adeguato anche per valutare gli eventuali comportamenti degli accompagnati, al fine di determinare se possano essere considerati come interruttivi del nesso di causalità e quindi tali da escludere la responsabilità dell'accompagnatore, oppure almeno come causa giustificatrice di un concorso di responsabilità (art. 1227 c.c.).

Per determinare se sia intervenuta un'interruzione del nesso causale occorre distinguere diversi casi:

a) il nesso di causalità si interrompe se l'incidente è dovuto a un comportamento dell'accompagnato frutto di sua *negligenza*, di sua *inosservanza a ordini dell'accompagnatore* o di sua *macroscopica imprudenza*: per es. compie una manovra così evidentemente e notoriamente rischiosa che non è ragionevole pretendere che fosse stata fatta oggetto di un divieto espresso dell'accompagnatore, come per esempio lo smontare la sicurezza di una sosta senza il previo consenso dell'accompagnatore, che sale in cordata per primo²⁴;

b) il nesso di causalità non si interrompe, invece, se l'incidente è dovuto a un comportamento dell'accompagnato frutto di sua *imperizia*, o di sua *imprudenza* derivante dal fatto di non avere un'esperienza adeguata alla gita in corso: come già precisato sopra, infatti, l'idoneità dell'accompagnato alla gita dev'essere preventivamente valutata dall'accompagnatore, che ne assume perciò la responsabilità.

Qualora l'incidente sia dovuto unicamente a un comportamento *negligente* o *macroscopicamente imprudente* dell'accompagnato (la prudenza che può essere pretesa da lui va rapportata alla sua capacità ed esperienza), la responsabilità per il danno da lui subito non può essere traslata su altri soggetti, quali l'accompagnatore. Qualora sia invece dovuto a un comportamento dell'accompagnato frutto di *imperizia* o di *imprudenza* da questa derivante, la responsabilità ricade sull'accompagnatore, per i motivi ed entro i limiti indicati sopra.

Durante la gita possono sopravvenire eventi imprevisti, che ne turbano lo svolgimento, facendo sì che il gruppo o la cordata vengano a trovarsi proprio in quel luogo e in quel momento nei quali, per esempio, si verifica il distacco di una valanga o la caduta di sassi, mentre secondo il programma previsto ciò non avrebbe dovuto accadere: per esempio un cambiamento imprevisto e imprevedibile delle condizioni meteorologiche che ostacola la progressione, come la nebbia, oppure un incidente tecnico o fisico occorso a uno degli accompagnati, che faccia perdere tempo o rallenti di molto la marcia, sì da causare un ritardo per l'intero gruppo.

²⁴ Per un caso di questo genere, riguardante però il rapporto fra un cliente e una guida, cfr. Trib. Bolzano, 24 gennaio 1977, in *Resp. civ. prev.*, 1978, 459, con nota di A. GAMBARO, cit.

L'affidamento generato dalla presenza dell'accompagnatore ha certamente per oggetto, tra l'altro, la riduzione al massimo grado anche dei pericoli derivanti da eventi come quelli accennati. Un accompagnatore capace e prudente deve saperli mettere nel conto e mantenere nella scelta della gita e nelle sue modalità di svolgimento un livello di rischio talmente basso da poter affrontare le conseguenze di tali eventi senza che ne derivino danni degni di nota per gli altri accompagnati.

Resta però il fatto che un incidente come, per esempio, la frattura di una gamba dovuta a una caduta, rientra fra i normali e inevitabili pericoli di qualsiasi gita scialpinistica: proprio la normalità di questo rischio impone sempre all'accompagnatore di predisporre mezzi adeguati di autosoccorso del gruppo; al tempo stesso, però, ogni accompagnato non può non sapere che va incontro, come rischio normale e tipico dell'attività svolta, tanto alla frattura propria o altrui, quanto al ritardo conseguente.

Un altro tipo di evento imprevisto, che può turbare il regolare svolgimento della gita, è costituito dal *soccorso prestato ad altri*, non facenti parte del gruppo o della cordata guidati dall'accompagnatore, nel quale quest'ultimo si impegna durante la gita, con l'inevitabile coinvolgimento dei suoi accompagnati, magari anche solo passivo, cioè concretantesi in una semplice attesa, fonte di potenziale pericolo per il solo fatto del trascorrere del tempo²⁵.

Due sono i dati essenziali da cui partire: anzitutto vi è l'affidamento che gli accompagnati fanno sull'accompagnatore, il cui primo dovere è garantire la sicurezza di chi gli si è affidato. Inoltre anche in queste circostanze non si può trascurare il valore della solidarietà, non soltanto nella sua configurazione generale, ma soprattutto tenendo conto della qualità e intensità con la quale connota sul piano etico l'attività alpinistica e scialpinistica: al fine di determinare la liceità del danno prodotto agli accompagnati per soccorrere un terzo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2045 c.c. occorre comparare, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la gravità del rischio che corrono gli accompagnati, derivante dal compimento dell'operazione di soccorso, con la gravità del pregiudizio che prevedibilmente deriverebbe all'infortunato, in mancanza di soccorso. Tale valutazione comparativa degli interessi dev'essere compiuta seguendo criteri diversi, che tengano conto dell'intensità dell'affidamento generato dal tipo di rapporto intercorrente fra accompagnatore e accompagnato.

Nel caso delle guide alpine, l'art. 11 c. 2 legge n. 6/1989 stabilisce espressamente che queste sono tenute, «in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti». Il dovere di garantire la sicurezza dei clienti è dunque chiaramente prevalente: qualsiasi azione di soccorso ad altri è in linea di principio ammissibile (e quindi per le guide doverosa) soltanto se e fino al momento in cui non aggravi in modo rilevante il *rischio* per i

²⁵ In generale sugli aspetti civilistici del soccorso alle persone cfr. in dottrina, da ultimo, P. Sirena, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Giappichelli, Torino, 1999, in particolare 287 segg., con utili indicazioni comparatistiche; cfr. inoltre P. D'Amico, *Il soccorso privato*, Esi, Napoli, 1981, soprattutto 59 segg.

clienti. Il caso delle scuole di alpinismo e di scialpinismo, data l'intensità dell'affidamento degli allievi accompagnati, mi sembra assimilabile quanto alla priorità del dovere di garantire la loro sicurezza; occorre tuttavia tener conto del fatto che gli istruttori non hanno un preciso e specifico dovere d'intervenire in soccorso di terzi analogo a quello delle guide. L'assimilazione mi sembra invece assai dubbia nel caso degli altri accompagnatori non professionali: tanto minore è l'intensità dell'affidamento, tanto minore è il suo peso nell'alterare le regole generali della valutazione comparativa di cui ho detto sopra, pur tenendo sempre presente, sul fondo, il particolare connotato di solidarietà che caratterizza la pratica dell'alpinismo, con o senza sci.